



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

Regolamento per la disciplina delle riunioni e delle procedure di concorso per candidati residenti all'estero, in modalità telematica

Emanato con Decreto Rettorale n.819 del 26/09/2018

TITOLO I – Norme generali

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento in modalità telematica delle riunioni degli Organi collegiali di Ateneo, salvo i casi esclusi da Statuto e dai Regolamenti di Ateneo di cui all'art.6, comma 9 della Legge n. 168/1989, e le procedure di concorso per candidati residenti all'estero.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intendono:

- per "riunioni in modalità telematica" nonché per "sedute telematiche", le riunioni degli organi collegiali di cui all'art. 1 per le quali è prevista la possibilità che uno o più dei componenti l'organo partecipi anche a distanza, da luoghi diversi dalla sede fisica dell'incontro fissato nella convocazione, con modalità tali da assicurare l'identificazione e la regolare partecipazione ai lavori dei componenti dell'organo stesso.

TITOLO II – Riunioni in modalità telematica

Art. 3 – Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione a distanza alle riunioni di un organo collegiale presuppone necessariamente:
 - la disponibilità di strumenti telematici idonei;
 - l'adeguatezza degli strumenti telematici in relazione al numero di partecipanti;
 - la disponibilità all'assistenza da parte di personale tecnico prontamente reperibile, ove sia ritenuto necessario da parte di chi convoca e presiede la riunione.
2. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la riservatezza delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità di:
 - a) visione degli atti della riunione;
 - b) intervento nella discussione;
 - c) scambio di documenti;
 - d) votazione;
 - e) approvazione del verbale.
3. Sono considerati tecnologie idonee la videoconferenza, la posta elettronica, i programmi di dialogo istantaneo (chat).



Art. 4 – Argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica

1. La riunione telematica può essere utilizzata dagli Organi collegiali di cui all'art. 1 per l'adozione di decisioni entro termini ravvicinati, imprevedibili e improrogabili che non garantiscano l'utile svolgimento della seduta secondo le modalità ordinarie.
2. Non è comunque ammessa la riunione in modalità telematica nel caso sia prevista all'Ordine del giorno o si renda successivamente necessaria la votazione a scrutinio segreto.

Art. 5 – Convocazione

1. La convocazione, inviata secondo le modalità previste dal Regolamento generale di Ateneo ovvero dagli specifici Regolamenti, contiene, oltre quanto previsto dai citati Regolamenti, l'indicazione della sede fisica della riunione e dello strumento telematico che dovrà essere utilizzato in caso di partecipazione con modalità a distanza. In ogni caso, salva diversa indicazione nella convocazione, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi presiede.
2. Il componente che abbia fondato motivo di dissenso sull'utilizzo della modalità di riunione telematica deve informarne chi presiede l'Organo, argomentando le proprie ragioni, entro il giorno precedente a quello previsto per la riunione. Chi presiede l'Organo decide immediatamente, informandone anche via e-mail tutti i componenti.

Art. 6 – Svolgimento delle sedute

1. Per lo svolgimento delle riunioni con modalità telematica l'Organo collegiale, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3, si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della segretezza.
2. Per la validità della riunione in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti dal Regolamento Generale di Ateneo ovvero dagli specifici Regolamenti; chi presiede l'Organo ed il Segretario devono essere fisicamente presenti nel luogo indicato nella convocazione. È onere di chi presiede la riunione verificare e dare atto a verbale che i quorum costitutivi e deliberativi siano effettivamente integrati.
3. Nel caso in cui la modalità prescelta sia quella della posta elettronica, il Presidente invia ai componenti, in modo contestuale, una comunicazione di apertura della seduta.
4. Una volta verificato il quorum costitutivo, mediante riscontro da parte dei partecipanti alla comunicazione di apertura, il Presidente invia la proposta di delibera relativa alla materia di cui al relativo punto all'ordine del giorno, richiamando il termine di chiusura della riunione, già fissato nella convocazione.
5. La proposta di delibera si considera approvata se la maggioranza dei partecipanti, in presenza e in collegamento remoto, si esprime a favore.
6. Il verbale della riunione telematica, firmato dal Presidente dell'Organo e dal Segretario, è trasmesso, tramite posta elettronica ed in formato immodificabile agli Organi di competenza e agli Uffici interessati all'esecuzione delle delibere assunte.



Art. 7 – Problemi tecnici di connessione

1. Nell'ipotesi in cui nell'ora prevista per l'inizio della riunione o durante lo svolgimento della stessa, vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento ad uno o più componenti, si darà ugualmente corso alla riunione, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente dell'Organo che sia impossibilitato a collegarsi. Se il numero legale non è garantito, la riunione dovrà essere rinviata ad altro giorno.
2. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Presidente ripete la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che i componenti eventualmente disconnessi dalla videoconferenza sono considerati assenti giustificati.

TITOLO III – Procedure di concorso in modalità telematica per candidati residenti all'estero

Art. 8 – Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano ai soli candidati residenti all'estero per le procedure di concorso bandite dall'Università degli Studi di Brescia, esclusi i concorsi di accesso agli impieghi ed i concorsi su base nazionale. E' fatta comunque salva la normativa in vigore per quanto attiene ai lavori della Commissione di concorso.
2. Le disposizioni del presente capo si applicano, ove previsto nel Bando, anche ai candidati alle procedure di cui al comma 1, residenti in Italia, nei soli casi di comprovata oggettiva impossibilità a partecipare personalmente alla prova.

Art. 9 – Presupposti e requisiti

1. I Bandi di concorso specificano, solo ove sia ritenuto opportuno e fatte salve le verifiche di cui al comma 2, se i candidati possano svolgere e con quali modalità tutte le prove ovvero parte delle stesse. Il candidato, nel caso intenda richiederne l'accesso, deve presentare apposita istanza.
2. La possibilità di partecipazione a distanza di cui al comma precedente presuppone necessariamente:
 - la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione audio/video in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra il candidato e la Commissione;
 - la disponibilità all'assistenza da parte di personale tecnico prontamente reperibile, ove sia ritenuto necessario da parte della Commissione.
3. I Bandi di cui al comma 1 devono obbligatoriamente prevedere ed esplicitare i seguenti requisiti minimi di validità, pena l'impossibilità di svolgere le suddette prove in modalità telematica:
 - garanzia della identificazione del candidato al momento del collegamento e per tutta la durata della sessione;
 - garanzia del regolare svolgimento della prova, anche prevedendo l'obbligo di supervisione da parte di funzionari previamente identificati presso Università, Consolati, Ambasciate del Paese di residenza del candidato;
 - esclusione della responsabilità dell'Università degli Studi di Brescia in caso di problemi tecnici di qualunque natura che non consentano il corretto avvio o lo svolgimento della prova.
4. E' onere della Commissione di concorso dare atto in modo specifico nel verbale del rispetto dei presupposti e dei requisiti per lo svolgimento della prova in modalità telematica.



TITOLO IV – Disposizioni finali

Art.10 – Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione del relativo Decreto Rettorale di emanazione.
2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia, allo Statuto e agli altri Regolamenti dell'Università degli Studi di Brescia.